

ACCORDO

FRA

LA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

E

LA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.)

Sindacato italiano locali da ballo (S.I.L.B.)

Per l'applicazione dei compensi dovuti quali diritto d'autore per le pubbliche esecuzioni musicali in "locali da ballo"

1) - Definizioni

- Ai fini e per gli effetti del presente accordo, si considera "Locale da Ballo" quel locale al chiuso o all'aperto - anche se annesso ad altro pubblico esercizio - che viene, in via esclusiva e continuativa, destinato ed utilizzato durante l'intero orario di apertura al pubblico, al l'organizzazione di trattenimenti danzanti a pagamento (per i quali sia stata rilasciata specifica licenza di Pubblica Sicurezza).

L'eventuale saltuaria utilizzazione ad altri scopi del "Locale da Ballo" in orario diverso da quello normale del ballo non interrompe il carattere di esclusività e continuità del locale da ballo stesso.

- Per trattenimento danzante a pagamento s'intende quello effettuato in orario pomeridiano, serale o notturno, nel corso del quale avvegono esecuzioni musicali a scopo di ballo a mezzo di orchestra o strumento meccanico di ogni tipo (con partecipazione di eventuali cantanti e/o di qual che numero di arte varia) ed al quale trattenimento il pubblico può accedere attraverso una delle seguenti forme di pagamento:

- a) - con solo biglietto d'ingresso (ed eventuali consumazioni facoltative);
- b) - con biglietto d'ingresso comprensivo di consumazione;
- c) - con biglietto d'ingresso e consumazione obbligatoria;
- d) - con sola consumazione obbligatoria;
- e) - con ingresso libero e consumazione facoltativa.

2) - Esclusioni

- Ai fini del presente accordo, s'intendono esclusi dall'applicazione dello stesso:

a) - i trattenimenti danzanti con cena, nonché, in ogni caso, tutti quei trattenimenti costituiti prevalentemente da numeri di attrazione o di arte varia;

b) - i trattenimenti danzanti organizzati nel locale da persona diversa dall'intestatario di licenza di P.S., oppure con forme di pagamento diverse da quelle previste nel precedente art. 1).

3) - Deposito cauzionale

- A garanzia dei regolari pagamenti dei compensi per diritti d'autore e del rispetto delle relative condizioni previste dal successivo rilascio del permesso di esecuzione, potrà essere richiesto al gestore del "Locale da Ballo", da parte dell'Agente della S.I.A.E., un deposito cauzionale libero infruttifero in contanti.

Il deposito cauzionale può essere sostituito, a richiesta del gestore, da una garanzia scritta di primaria Banca di gradimento della S.I.A.E. con impegno di provvedere, senza particolari formalità, a semplice richiesta dell'Agente della S.I.A.E., al pagamento di somma fino alla concorrenza dell'importo prestabilito.

La fidejussione fornita dalla F.I.P.E. - Sindacato Italiano Locali da Ballo, a titolo di garanzia collettiva dei diritti erariali e accessori, dei compensi per diritti d'autore e di quelli aggiuntivi in dipendenza della inosservanza delle condizioni generali e particolari del permesso spettacoli-trattenimenti (mod. 116), di cui all'Accordo S.I.A.E.-F.I.P.E., esonera dalla costituzione del suddetto deposito cauzionale i singoli gestori delle sale da ballo associati alla F.I.P.E. - Sindacato Italiano Locali da Ballo.

4) - Permesso di esecuzione

- Il gestore deve fare preventiva richiesta del "permesso di esecuzione" all'Agente della S.I.A.E., a mezzo dell'apposito formulario contenente tutti i dati e gli elementi necessari. Insieme al formulario in questione, il gestore deve consegnare la prevista "dichiarazione" di appartenenza alla F.I.P.E., nonché il listino, firmato, dei prezzi lordi delle consumazioni (in duplice copia).

All'atto del rilascio del permesso di esecuzione il gestore, che non lo ritenga conforme ai criteri stabiliti nel presente accordo, può firmare il permesso stesso con riserva di ricorso ai sensi del successivo art. 7, pur provvedendo - alla prevista scadenza, che non potrà oltrepassare la settimana - al pagamento dei compensi dovuti per diritto di esecuzione musicale nell'intera misura indicata nel permesso.

Per i permessi e per le quietanze è dovuto il consueto diritto di segreteria.

5) - Compensi per diritto di esecuzione musica

- Per i trattenimenti danzanti a pagamento previsti dall'art. 1, deve essere sempre corrisposto:

a) - il compenso per diritto esecuzione musica nella misura del 10% dell'imponibile (determinato, caso per caso, con i criteri previsti dall'All. A);

b) - il compenso integrativo dovuto a copertura delle utilizzazioni a titolo gratuito, per coloro che usufruiscono del trattenimento senza pagamento, nonché per altre eventuali utilizzazioni non compensate dalla percentuale (determinato, caso per caso, con i criteri previsti dall'All. B).

Il pagamento dei predetti compensi deve avvenire al termine di ogni trattenimento (salvo diversa eventuale scadenza fissata in permesso).

Se - al termine del periodo previsto - i trattenimenti organizzati risulteranno in numero inferiore ai minimi stabiliti dal presente accordo (art. 1), sarà effettuato il conguaglio tra i compensi normali dovuti e quelli corrisposti in base al presente accordo.

6) - Programmi musicali

- Il gestore è tenuto a ritirare preventivamente, presso l'Agente della S.I.A.E., i moduli per la compilazione del programma musicale ed a consegnarli al direttore delle esecuzioni stesse.

Il programma musicale - debitamente firmato, negli appositi specchi, sia dal gestore che dal direttore delle esecuzioni e dal compilatore materiale - deve essere restituito all'Agente della S.I.A.E., regolarmente ed integralmente compilato, non oltre il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L'omissione o l'aggiunta di composizioni musicali comporta il pagamento delle penali previste nel permesso.

L'Azienda, otto giorni prima che l'orchestrina lasci il locale, potrà chiedere - per il tramite della F.I.P.E. - alla Direzione Generale della S.I.A.E. di conoscere se fino a quella data siano stati effettuati accertamenti musicali.

7) - Procedura ricorso

- In caso di firma del permesso con riserva, il gestore - previo pagamento dei compensi per diritto esecuzione musica richiesti dall'Agente della S.I.A.E. - deve, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, avanzare reclamo, inviando documentato ricorso alla sede regionale della S.I.A.E. rimettendone copia all'Associazione della F.I.P.E. competente per territorio.

Detto ricorso sarà esaminato e deciso in prima istanza fra la competente Associazione della F.I.P.E. e la sede regionale della S.I.A.E. entro i successivi dieci giorni.

In caso di mancato accordo, per il quale dovrà essere redatto apposito verbale (con la esposizione delle rispettive tesi), la pratica sarà tempestivamente inoltrata, per l'esame in seconda istanza alla Presidenza della F.I.P.E. ed alla Direzione Generale della S.I.A.E. e la relativa decisione dovrà essere emessa entro quarantacinque giorni dalla data dell'inoltro, fatta salva, s'intende, la facoltà di adire successivamente le vie legali.

8) - Inadempienze

- Nella eventualità di accertata inadempienza delle norme del presente accordo, il gestore - indipendentemente dall'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal permesso di esecuzione - è tenuto al pagamento dei compensi per diritti esecuzione musica in misura normale (e, cioè, senza la riduzione prevista per gli aderenti alla F.I.P.E.).

In caso di recidività, il gestore perderà il diritto - per la durata di un anno - di usufruire del presente accordo.

Tale provvedimento sarà attuato dalla competente Sede della S.I.A.E., previa comunicazione alla competente Associazione periferica della F.I.P.E..

9) - Riduzione agli iscritti alla F.I.P.E.

- La S.I.A.E., in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della F.I.P.E. nella fase esecutiva dell'accordo, concede agli aderenti all'Organizzazione stessa una riduzione sul solo compenso integrativo per diritto esecuzione musica, di cui all'All. B, nella misura del 30%.

L'importo della riduzione deve figurare chiaramente sul permesso mod. 116.

La riduzione verrà concessa su presentazione, al competente Agente della S.I.A.E., di una "dichiarazione" annuale rilasciata dalla F.I.P.E., da cui risulti che il gestore è associato al Sindacato Italiano Locali da Ballo al momento in cui richiede l'applicazione dell'accordo e che il rapporto associativo permarrà per tutto il periodo di validità del permesso.

Se la "dichiarazione" è presentata dopo l'avvenuto rilascio del permesso, essa non potrà essere considerata valida per il periodo antecedente e, pertanto, non darà diritto ad alcun rimborso degli importi già corrisposti.

Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Direzione Generale della S.I.A.E. e l'Organizzazione Nazionale dei Pubblici Esercizi interessati, sulla scorta delle dichiarazioni trasmesse dai rispettivi Organi periferici, procederanno alla determinazione del numero delle aziende che hanno fruito dell'accordo e ciò al fine di determinarne l'aliquota di riduzione da applicare per l'anno successivo.

La F.I.P.E. prende atto che le riduzioni di cui al primo comma del presente articolo potranno essere concesse anche ai gestori di "Locali da Ballo" che risultino aderenti ad altra Organizzazione di categoria a carattere nazionale, con la quale la S.I.A.E. abbia stipulato accordi di uguale contenuto.

10) - Durata

- Tale accordo si riterrà valido a partire dal 1° gennaio 1985 fino al 31 dicembre 1985 e s'intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

SOCIETA' ITALIANA DEGLI
AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
IL DIRETTORE GENERALE

FEDERAZIONE ITALIANA
PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.)
IL PRESIDENTE

I) - Trattenimenti con solo biglietto d'ingresso e consumazione facoltativa

Per i trattenimenti con solo biglietto d'ingresso e consumazione facoltativa non si tiene conto della consumazione qualora il suo prezzo medio o unico non sia superiore al 50% del prezzo d'ingresso di costo più elevato.

Qualora il prezzo medio o unico della consumazione superi il 50% del prezzo d'ingresso di costo più elevato, il prezzo della consumazione è conteggiato e incluso in distinta d'incasso al netto dello scorporo del 50%, in relazione alla metà del numero complessivo dei biglietti esitati, mentre per i rimanenti l'imponibile è costituito dal solo prezzo del biglietto. In questa seconda ipotesi il COMPENSO INTEGRATIVO sarà determinato sulla base della somma dei prezzi del biglietto e della consumazione.

II) - Trattenimenti con biglietto d'ingresso comprensivo di consumazione

Per i trattenimenti con biglietto d'ingresso comprensivo di consumazione (a scelta tra le più tipiche del locale) l'imponibile - ai fini dell'applicazione del compenso 10% - sarà determinato, in borderò, dal numero dei biglietti venduti per la quota imponibile biglietto.

La quota imponibile biglietto sarà ricavata decurtando il prezzo di ogni tipo di biglietto del 50%.

La quota imponibile biglietto non sarà comunque soggetta a limitazioni.

Tenuto conto dei criteri di determinazione del Compenso Integrativo, l'eventuale imponibile, derivante dalle consumazioni a pagamento esitate a clienti non muniti di biglietto non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del 10%.

III) - Trattenimenti con biglietto d'ingresso e consumazione obbligatoria

Per i trattenimenti con biglietto d'ingresso e successiva consumazione obbligatoria all'interno del locale, l'imponibile - ai fini dell'applicazione del compenso 10% - sarà determinato in borderò, dal numero dei biglietti venduti per la quota imponibile unitaria.

La quota imponibile unitaria sarà ricavata sommando il prezzo del biglietto a quello della consumazione (che potrà essere prezzo unico ovvero prezzo

La quota imponibile unitaria non sarà comunque soggetta a limitazioni.

In ogni caso detta quota imponibile unitaria non potrà mai essere inferiore al prezzo del biglietto d'ingresso.

Tenuto conto dei criteri di determinazione del Compenso Integrativo, l'eventuale imponibile derivante dalle consumazioni a pagamento esitate a clienti non muniti di biglietto non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo del 10%.

IV) - Trattenimenti con sola consumazione obbligatoria

Per i trattenimenti con sola consumazione obbligatoria (a scelta tra le più tipiche del locale) l'imponibile - ai fini dell'applicazione del compenso 10% - sarà determinato con i criteri appresso indicati:

a) - dovranno essere posti in uso i cosiddetti Buoni Consumazione obbligatoria (numerati progressivamente) da consegnare, unitamente alla consumazione, a ciascun cliente che consuma.

Il numero di detti buoni consumazione obbligatoria sarà poi moltiplicato, in borderò, per la quota imponibile della consumazione;

b) - la quota imponibile consumazione sarà ricavata:

- se il prezzo della consumazione è unico, decurtando tale prezzo del 50%;

- se il prezzo delle consumazioni è vario, facendo la media delle tre consumazioni più tipiche del locale e decurtando tale media del 50%.

La quota imponibile consumazione non sarà comunque soggetta a limitazioni.

c) - Qualora - per la scarsa importanza della località o per la natura del locale e per altre difficoltà oggettive - non sia possibile applicare il criterio del rilascio dei Buoni Consumazione forfettaria dell'imponibile, moltiplicando la quota imponibile consumazione (ricavata come sopra precisato) per il numero presunto dei clienti che consumano a pagamento.

V) - Trattenimenti con ingresso libero e consumazione facoltativa

L'imponibile ai fini del calcolo del compenso nella misura del 10% viene conteggiato forfettariamente sulla base dei seguenti parametri:

a) - prezzo medio lordo delle tre consumazioni più comunemente esitate, ridotto del 25%.

b) - Capienza del locale, determinata come da allegato B o, in mancanza, capienza effettiva constatata e calcolata secondo criteri concordati tra la S.I.A.E. e la F.I.P.E..

c) - Frequenza settimanale dei trattenimenti.

Il prezzo medio lordo delle consumazioni, ridotto come sopra alla lettera a), viene moltiplicato per il numero dei posti relativi alla capienza del locale. Il risultato viene moltiplicato per il coefficiente previsto nella seguente tabella secondo i casi.

Locali con attività fino a 9 mesi

Giornate di attività: fino a tre la settimana

Giorni feriali	0,70
Sabato e festivi	1,00

Giornate di attività: oltre tre la settimana

Giorni feriali	0,60
Sabato e festivi	1,00

Locali con attività oltre 9 mesi

Giornate di attività: fino a tre la settimana

Giorni feriali	0,40
Sabato e festivi	0,80

Giornate di attività: oltre tre la settimana

Giorni feriali	0,25
Sabato e festivi	0,80

Il compenso integrativo di cui all'Allegato B è assorbito nel compenso come sopra determinato.

Le riduzioni di cui all'art. 9 dell'Accordo sono applicate al compenso forfettario nella misura unica del 10%.

N.B. - All'imponibile come sopra determinato debbono essere aggiunti - sempre ai fini del calcolo del compenso 10% - sia i contributi ricevuti dal gestore da ditte pubblicitarie che il ricavato netto della vendita dei cotillons.

COMPENSO MINIMO

- Gli esercenti i locali da ballo con attività non continuativa debbono corrispondere, per ogni trattenimento, un compenso (comprensivo di D.E.M. in percentuale e Compenso Integrativo) non inferiore alle 25.000 lire.

Per attività non continuativa ai sensi dell'art. 1 e per l'applicazione della presente norma si intendono i locali che effettuano meno di tre trattenimenti per settimana.

Le riduzioni di cui all'art. 9 dell'accordo sono applicate al compenso minimo, in luogo del 10%, del 20% e del 30%, nella misura rispettivamente del 7%, del 14% e del 20%.

Precisazione

Il compenso minimo, così come il compenso integrativo, è dovuto dall'esercente allorché il trattenimento sia comunque iniziato, con diffusione di musica, a prescindere dall'affluenza di pubblico pagante.

= 11 =

C O M P E N S O I N T E G R A T I V O

Il compenso integrativo per diritto esecuzione musica, ai fini del presente accordo, sarà determinato, per i normali trattenimenti, qualunque sia la loro durata, come segue.

Come prezzo base di calcolo viene preso a seconda dei casi:

- il prezzo lordo più elevato del biglietto d'ingresso (come dal punto I dell'All. A);
- il prezzo lordo più elevato del biglietto d'ingresso comprensivo di consumazione (come dal punto II dell'All. A);
- il prezzo lordo più elevato del biglietto d'ingresso più l'importo della consumazione obbligatoria (come dal punto III dell'All. A);
- il prezzo della consumazione obbligatoria (come dal punto IV dell'All. A).

Tale prezzo base va moltiplicato per due volte, per le sale da ballo con capienza fino a 200 persone, ed una volta in più per ogni altri 100 posti o frazione superiore a 50 fino ad un massimo di 10 volte.

La capienza viene determinata in base agli specifici dati risultanti dalla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del vigente T.U. della legge di Pubblica Sicurezza o dalla relazione della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'importo del compenso integrativo così determinato, va maggiorato:

- del 15% nel caso che le donne siano ammesse al trattenimento gratuitamente.

N.B. - Una riduzione del 10% sul compenso integrativo di cui all'All. B del vigente accordo, limitatamente ai soli giorni feriali, con esclusione del sabato, viene concessa agli esercenti di locali da ballo aventi un'attività continuativa con non meno di cinque giornate di attività per settimana.